

# Villani incittadinati e cittadini rustici: stereotipi letterari ed esempi di cittadinanza liminale nel tardo medioevo

Filippo Ribani

Ben prima dell'interesse dell'ultimo ventennio sul tema della cittadinanza, sui suoi diversi «gradi»<sup>1</sup>, sul suo carattere «contrattuale»<sup>2</sup> e sul «pragmatismo»<sup>3</sup> con cui veniva concessa o revocata dai governi delle città medievali, la storiografia medievistica aveva notato la presenza di *cives* dalla fisionomia anomala, perché a vario titolo legati a una residenza rurale e non pienamente inseriti nella comunità urbana, dal punto di vista politico, economico e sociale<sup>4</sup>. Negli ultimi

<sup>1</sup> G. PICCINNI, *Differenze socio-economiche, identità civiche e «gradi di cittadinanza» a Siena nel Tre e Quattrocento*, «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge» [En ligne], CXXV (2013), 2, <<http://mefrm.revues.org/1304>> (05/2024), pp. 1-15.

<sup>2</sup> S. MENZINGER, *Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche e inizio-trecentesche (I)*, *ivi*, pp. 7-8 in particolare.

<sup>3</sup> M. VALLERANI, *La cittadinanza pragmatica. Attribuzione e limitazione della civitas nei comuni italiani fra XIII e XV secolo*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. Menzinger, Roma 2017, pp. 113-143.

<sup>4</sup> D. BIZZARRI, *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, Torino 1916, pp. 28-30; P. JONES, *Per la storia agraria italiana nel Medio Evo. Lineamenti e problemi*, «Rivista storica italiana», LXXVI (1964), 2, p. 294; W. M. BOWSKY, *Cives silvestres: Sylvan Citizenship and the Sienese Commune (1287-1355)*, «Buletino senese di storia patria», LXXII (1965), pp. 64-74; J. KIRSHNER, *Civitas sibi faciat civem: Bartolus of Sassoferrato's Doctrine on the Making of a Citizen*, «Speculum», XLVIII (1973), 4, pp. 703-704; F. PANERO, *L'inurbamento delle popolazioni rurali e la politica territoriale e demografica dei comuni piemontesi nei secoli XII e XIII*, in *Demografia e società nell'Italia medievale. Secoli IX-XIV*, a cura di R. Comba e I. Naso, Cuneo 1994, pp. 401-440.

Filippo Ribani, University of Bologna, Italy, [filippo.ribani2@unibo.it](mailto:filippo.ribani2@unibo.it), 0000-0003-4500-9490

Referee List (DOI 10.36253/fup\_referee\_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup\_best\_practice)

Filippo Ribani, *Villani incittadinati e cittadini rustici: stereotipi letterari ed esempi di cittadinanza liminale nel tardo medioevo*, © Author(s), CC BY 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-0426-2.18, in Gian Maria Varanini, Andrea Zorzi (edited by), *Migrazioni, forme di inte(g)razione, cittadinanze nell'Italia del tardo medioevo. Atti del XVII Convegno di studi San Miniato 21-23 ottobre 2021*, pp. 223-240, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0426-2, DOI 10.36253/979-12-215-0426-2

secoli del Medioevo cittadinanze simili sono rintracciabili in vari contesti, con appellativi e sfumature di significato differenti: *cives silvestres* in Toscana<sup>5</sup>, probabilmente *extravagantes* a Torino<sup>6</sup>, a Bologna erano chiamati *malenutriti*, e su di loro focalizzerò la prima parte del mio contributo, cercando di capire chi erano e come erano percepiti dal resto della cittadinanza bolognese nel tardo Trecento.

Nella seconda parte, invece, mi soffermerò sulla condizione di coloro che, beneficiando di specifiche politiche di concessione della cittadinanza a pagamento, attuate dal comune bolognese in quello scorcio di secolo, ottennero un *privilegium civilitatis*, in qualche caso si inurbarono e provarono a essere riconosciuti parte integrante della comunità cittadina. In un certo senso speculari ai *malenutriti*, anch'essi sono figure già note alla storiografia bolognese – che tuttavia vi ha dedicato un'attenzione minore rispetto a quella che ha caratterizzato fenomeni analoghi in altri contesti<sup>7</sup> – e risultano di notevole interesse per studiare le dinamiche di interazione ed eventuale integrazione tra la città e le componenti comitatine desiderose di farne parte.

La *fiction* letteraria, attraversata a più riprese, tra XIV e XV secolo, da una forte ostilità nei confronti dei campagnoli, permette di interpretare e integrare il non detto delle fonti documentarie, da un lato mostrando il tessuto ideologico che innervava i comportamenti individuali e i provvedimenti pubblici, dall'altro fornendo esempi realistici che avvalorino, ampliandola, la circostanziata informazione documentaria. La letteratura costituisce pertanto una risorsa abbondante e utile soprattutto a illuminare l'immagine sociale dei protagonisti di queste pagine, un po' campagnoli e un po' cittadini, e a rivelare il retroterra delle scelte politiche che li riguardarono, riuscendo talvolta, come vedremo, a dare maggior risonanza alla loro voce, spesso appena percettibile nelle carte d'archivio.

## 1. Cittadini di campagna

«La villa fa buone bestie e cattivi uomini», e però usala poco: sta a la città, e favvi o arte o mercatantia, e capiterai bene»<sup>8</sup>. Queste parole del *Libro di buoni costumi* di Paolo da Certaldo riassumono bene l'animo anti-campagnolo della cultura cittadina, e delineano l'anomalia rappresentata da quei cittadini che – costretti o per libera scelta – risiedevano in campagna per lunghi periodi, o anche indefinitamente. A Bologna, questi emarginati, il cui appellativo di *malenutriti* potrebbe far pensare – come è successo in passato – a una condizione di assoluta

<sup>5</sup> BOWSKY, *Cives silvestres*, e PICCINNI, *Differenze socio-economiche*, pp. 5-6.

<sup>6</sup> M. GRAVELA, *Classifying the miserables. The fiscal certification of inequalities in late medieval Italy*, «Quaderni storici», LV (2020), n. 163, p. 112.

<sup>7</sup> Ad esempio, sul caso senese vedi G. PICCINNI, I «villani incittadinati» nella Siena del XIV secolo, «Buletto senese di storia patria», LXXXII-LXXXIII (1975-1976), pp. 158-219.

<sup>8</sup> PAOLO DA CERTALDO, *Libro di buoni costumi*, in *Mercanti scrittori. Ricordi nella Firenze tra Medioevo e Rinascimento*, a cura di V. Branca, Milano 1986, p. 19, n. 103.

povertà<sup>9</sup>, erano sottoposti a una doppia imposizione fiscale, insieme ai cittadini da un lato e ai fumanti del contado dall'altro. Lo si evince da un noto passo dei *Præcepta* del cardinale Anglic Grimoard de Grisac, legato apostolico a Bologna nel 1371, in cui tuttavia si legge che questi *cives*, per quanto potevano, si esentavano dal pagare le imposte con le comunità di residenza, versandole solo in città<sup>10</sup>.

In che modo ottenessero l'esenzione è illustrato da un decreto – inserito nel *Registro Grosso* del comune bolognese – del successore di Anglic, il cardinale Pierre d'Estaing, che nel 1372, dietro richiesta e «in favorem» degli stessi *malenutriti*, confermava la validità di recenti ordinamenti, i quali prevedevano, in periodo di pace, che tutti i *malenutriti* che avessero pagato una quota parte di duemila fiorini, calcolata da un'apposita commissione, fossero esentati «a quibuscumque honeribus realibus, personalibus et mistis, fationibus seu contributionibus per ipsos fiendis in dicto comitatu, et quod aliter vel alio modo non teneantur quam cives civitatis Bononie in ea civitate habitantes»<sup>11</sup>.

Restano ancora da indagare, laddove la documentazione lo consenta, il periodo di validità di tali ordinamenti, l'ammontare delle singole quote, nonché il numero di *cives malenutriti* che pagarono annualmente. Comunque sia, il decreto di Pierre d'Estaing suggerisce che i *malenutriti* avessero una certa *agency* politica, dal momento che presentavano richieste collettive al legato papale e potevano ottenerne il soddisfacimento. Duemila fiorini, inoltre, era un importo considerevole, pari a un quarto dell'introito che il comune bolognese ricavava dalla tassazione diretta dell'intero suo contado in quegli anni<sup>12</sup>. A tale cifra – sicuramente inferiore rispetto a quella cui sarebbero stati costretti i *malenutriti* non godendo del privilegio in questione – bisogna poi aggiungere le contribuzioni cittadine, escluse dall'esenzione. Risulta pertanto chiaro che non poteva trattarsi solo di una categoria economica marginale, quale il bracciantato agricolo, come pure a lungo sostenuto dalla storiografia bolognese<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> O. VANCINI, *Bologna della Chiesa (1360-1376)*, «Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna», Terza serie, XXV (1906-1907), p. 33, e A. PALMIERI, *I lavoratori del contado bolognese durante le signorie*, «Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna», Terza serie, XXVIII (1909-1910), pp. 29-30.

<sup>10</sup> B. BORGHI, *I Præcepta del cardinale Anglic Grimoard de Grisac su Bologna e il suo contado*, in B. BORGHI e R. DONDARINI, *La Descriptio civitatis Bononie eiusque comitatus e i Præcepta del cardinale Anglic Grimoard de Grisac (1371)*, Spoleto 2021, p. 220.

<sup>11</sup> ASBo, Comune-Governo, b. 31 (*Registro Grosso*, vol. II), c. 275r.

<sup>12</sup> Secondo i dati riportati da G. B. SALVIONI, *Il valore della lira bolognese dalla sua origine alla fine del secolo XV*, Bologna 1902 (estratto da «Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna», Terza serie, XIV e sgg.), Tavola II, nel 1371 il fiorino valeva 31 soldi e 6 denari di bolognini. Assumendo tale cambio valido anche per l'anno successivo – sfortunatamente privo di indicazioni, ma la tendenza non sembra suggerire eccessive variazioni – si calcola che 2000 fiorini valessero 63000 soldi bolognesi, quando la tassazione del contado, fissata dagli statuti del 1357 e corretta dieci anni più tardi, era pari a 246356 soldi e 11 denari di bolognini: *Comune-Governo*, b. 45, cc. 193r-197r.

<sup>13</sup> Un'opinione che risale ai già citati Vancini e Palmieri, ripresa in anni più recenti da A. I. PINI, *Città medievali e demografia storica. Bologna, Romagna, Italia (secc. XIII-XV)*, Bologna 1996, pp.

È lo stesso decreto, d'altra parte, a fornirne un profilo diverso: «Omnes cives in comitatu per maiorem partem temporis moram trahentes cum familiis ipsorum et trahere consueti, et omnes et singuli qui opera ruralia et artes seu alia manualia facientes in dictis comitatu et districta habitantes»<sup>14</sup>. L'etichetta di *malenutriti* accomunava insomma tutti quei *cives* che risiedevano per la maggior parte dell'anno in contado, indipendentemente dalla professione che esercitavano. Il fatto che per descriverli si citassero per prime le attività agricole suggerisce che queste fossero le più praticate, ma ciò non esclude affatto che alcuni di loro – ma Antonio Ivan Pini, sulla base degli estimi del 1329, sosteneva piuttosto la maggioranza<sup>15</sup> – esercitassero altre e più nobili professioni, incluse tra le *artes citate* subito dopo. Un'ipotesi, questa, confermata da un registro risalente ai primi anni Ottanta del Trecento, contenente i ruoli di riscossione d'imposta delle categorie di esenti delle comunità del contado di Porta Procola<sup>16</sup>, che attestano come tra gli oltre 400 *cives malenutriti* censiti<sup>17</sup>, di solito senza indicazione del mestiere esercitato, la maggioranza – tra cui almeno quattro fabbri<sup>18</sup>, altrettanti calzolari<sup>19</sup>, un beccaio<sup>20</sup> e un notaio o il figlio di un notaio<sup>21</sup> – versasse cifre comprese tra una e tre lire (in ragione forse di un cinquantesimo del loro estimo)<sup>22</sup>,

143-144, e R. DONDARINI, *Politica e fonti fiscali del basso medioevo bolognese: un nesso sul quale indagare*, in *Le fonti censuarie e catastali tra tarda romanità e basso medioevo: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, San Marino*, a cura di A. Grohmann, San Marino 1996, pp. 133-134, nota 10, i quali, tuttavia, hanno in seguito cambiato opinione, come si vedrà a breve.

<sup>14</sup> ASBo, Comune-Governo, b. 31 (*Registro Grosso*, vol. II), c. 275r.

<sup>15</sup> A. I. PINI, *Dalla fiscalità comunale alla fiscalità signorile: l'estimo di Bologna del 1329*, «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna», Nuova serie, XLVI (1995), p. 363, con cui concordano R. DONDARINI e E. DELLA BELLA, *La politica fiscale di Bologna tra autonomia e «governo misto»*. Finalità, indirizzi e prime acquisizioni di un'indagine ad ampio spettro documentario e cronologico, in «Ut bene regantur». *Politica e amministrazione periferica nello Stato Ecclesiastico. Atti del Convegno di Studi (Perugia, 6-8 maggio 1997)*, a cura di P. Monacchia, Modena 2000 (numero monografico di «Archivi per la storia», 13/1-2, 2000), pp. 71-72, nota 8.

<sup>16</sup> ASBo, Ufficio dei Riformatori degli estimi, Serie III, b. 19, fsc. 4.

<sup>17</sup> *Ivi*, cc. 64r-102r. Rimangono escluse dal computo alcune località per le quali non è specificata la suddivisione dei fuochi nelle diverse categorie di *nobiles, cives malenutriti e forenses*.

<sup>18</sup> *Ivi*, cc. 73r, 76r, 79r, 97v.

<sup>19</sup> *Ivi*, cc. 73v, 74r, 83r, 88v.

<sup>20</sup> *Ivi*, c. 95v.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Supposizione motivata dal fatto che nella prima parte del registro, purtroppo mancante dell'intestazione e quindi dell'indicazione precisa riguardo al suo contenuto, sono descritti, su base locale, i beni dei proprietari non residenti, con indicazione del valore della proprietà e della rispettiva imposta pagata, per la quale si ricava un coefficiente di calcolo pari a un cinquantesimo dell'imponibile: ad esempio, il sarto Andrea Butrigario, cittadino bolognese abitante a Cento, per un terreno di 80 tornature a Massumatico, stimato 600 lire, pagava 12 lire di imposta (*ivi*, c. 40r). Ciò naturalmente non autorizza a desumere che lo stesso coefficiente d'imposta fosse applicato anche ai *malenutriti* riportati – purtroppo senza una descrizione analitica delle loro proprietà – nella seconda parte del registro, ma contribuisce almeno a fornire un ordine di grandezza per stimarne l'imponibile.

ma alcuni figurano pagare anche sei o sette lire<sup>23</sup>, e un certo Cambio di Pietro *de Zenzaninis, malenutritus* di San Benedetto di Piano, addirittura 10 lire<sup>24</sup>.

Se non tutti potevano definirsi ricchi, insomma, in generale non si trattava di miserabili: ognuno di loro, invece, indipendentemente dal reddito e dalla professione che esercitava era un cattivo cittadino nell'ottica di Paolo da Certaldo ricordata sopra – e dominante al tempo – perché rifuggiva la città preferendo la campagna. *Malenutriti*, dunque, sarebbe da intendersi soprattutto in senso figurato, come 'malcresciuti' o 'maleducati', in quanto non si adeguavano all'ideale pienamente urbano e quindi civile del buon cittadino<sup>25</sup>. Un'interpretazione che li ricondurrebbe alla stessa area semantica, oltre che sociale, dei *silvestres* senesi<sup>26</sup>: cittadini non poveri ma 'selvatici', del contado, e quindi un po' villani, nel doppio significato, comportamentale e sociale, che la parola aveva ormai assunto nell'italiano del tempo.

Al di là di quella che rimane un'ipotesi sull'origine e sul significato del loro nome, non sorprende che, al momento del rinnovo degli estimi o dei censimenti della popolazione comitatina e cittadina – quando, cioè, si dovevano delineare sulla carta i confini esatti, in teoria netti ma nella pratica piuttosto sfumati, tra cittadinanza e comitatinità<sup>27</sup> – gli ufficiali comunali cadessero talvolta in errore nell'inquadrare simili figure, per loro natura duplici e di conseguenza ambigue. Sono errori di cui resta traccia evidente nelle cancellature che costellano le liste fiscali, dietro le quali potevano anche celarsi deliberati tentativi di sabotare la regolare ripartizione d'imposta, da parte di massari del contado desiderosi di avvantaggiare i fumanti delle rispettive comunità a scapito dei cittadini ivi residenti. Fu questo il caso dei fratelli Giovanni e Luca, figli di un certo Lorenzo detto «Lo bandiera», che il 20 marzo 1396 ottennero una revisione del censimento della popolazione prodotto l'anno precedente, in cui erano stati inseriti tra gli abitanti di Coloreto. In effetti, i due, che si autodefinivano «cives originari» abitanti «extra portam Galerie» – ovvero fuori dalla terza cerchia di mura urbane – si erano trasferiti nella località della bassa pianura bolognese nel 1392, e lì erano rimasti, pagando regolarmente le imposte insieme agli altri fumanti, fino al 1394, quando erano tornati a risiedere nel suburbio. Nel 1395 erano stati correttamente censiti dall'addetto comunale tra i cittadini della cappella di S. Giuseppe di Borgo Galliera, ma un altro ufficiale, responsabile del rilevamento della comunità di Coloreto, aveva provveduto – a loro insaputa – a censirli anche lì, e inoltre a cancellarli dalla lista della parrocchia urbana dove erano stati precedentemente inseriti. Scoperta la cosa, i due presentarono una

<sup>23</sup> *Ivi*, c. 65r, 66r, 73v, 76r, 79r, 90v.

<sup>24</sup> *Ivi*, c. 73r.

<sup>25</sup> Cfr. N. TOMMASEO, B. BELLINI, *Dizionario della lingua italiana*, vol. III, Torino-Napoli 1871, p. 541, s.v. *Nutrito*, nn. 2-4.

<sup>26</sup> Per i quali si rimanda a BOWSKY, *Cives silvestres*, e PICCINNI, *Differenze socio-economiche*, p. 6.

<sup>27</sup> M. VALLERANI, *Certificare le disuguaglianze nel mondo comunale (Secoli XIII-XIV)*, «Quaderni storici», LV (2020), n. 163, p. 81.

petizione agli Anziani, che aprirono le indagini: il padre, interrogato, assicurò che avevano sempre abitato con lui «partem in guardia et partem in civitate», tranne nei 18 o 20 mesi in cui si erano trasferiti ad abitare in contado insieme alle mogli e ai figli. Alcuni fumanti di Coloreto, inoltre, identificarono il colpevole della macchinazione nel massaro della comunità, che aveva fatto registrare i due fratelli al posto di altri abitanti locali, convincendo al contempo l'ufficiale comunale a cancellare i loro nomi dalla lista urbana. L'anzianato si espresse pertanto favorevole alla correzione delle liste manomesse, e al ritorno formale dei due nell'alveo della *civilitas*, almeno dal punto di vista fiscale<sup>28</sup>.

## 2. Campagnoli di città

Oltre a errori e manomissioni, gli storni dalle liste del contado potevano essere giustificati dall'intervenuto cambiamento di condizione giuridica degli individui interessati. Particolarmente numerosi sono quelli che si incontrano scorrendo gli estimi del 1385, in quanto pochi mesi dopo il rilevamento estimale il comune intraprese una politica di estensione della cittadinanza, dietro corresponsione economica, prima agli *habitatores civitatis* e poi ai fumanti, al fine di rimpinguare le esauste casse comunali senza gravare ulteriormente sui contribuenti<sup>29</sup>.

Con la concessione di cittadinanza decisa nel marzo 1385, l'anzianato bolognese mirava anche a placare il malcontento di quelle frange della popolazione urbana non soddisfatte della propria condizione giuridica e fiscale. Si trattava di quei molti «apti ad citadinanciam et bonam civilitatem» che da almeno vent'anni risiedevano in città ed esercitavano arti e mestieri degni dei «boni et veri cives» bolognesi, pur rimanendo stimati tra i fumanti del contado<sup>30</sup>. Si procedette dunque a eleggere una commissione incaricata di indagare «de vita, moribus, conditionibus et facultatibus» di questi individui, al fine di verificare che fossero effettivamente adeguati a ricevere il «beneficium citadinancie», e contemporaneamente valutare quanto potessero spendere per ottenerlo. Coloro che fossero risultati idonei, dopo aver pagato la cifra stabilita, avrebbero goduto di tutti i privilegi dei «veri et originari cives civitatis Bononie, origine propria, paterna et avita»<sup>31</sup>. Il risultato fu l'acquisizione della piena cittadinanza da parte di 162 individui, con un ricavo per il comune di quasi 22 mila lire di bolognini<sup>32</sup>.

<sup>28</sup> ASBo, Comune-Governo, b. 429, fsc. 8, 20 marzo 1396.

<sup>29</sup> Lo ha già notato R. DONDARINI, *La Descriptio civitatis Bononie eiusque comitatus promossa dal cardinale Anglic Grimoard de Grisac nel 1371*, in BORGHİ e DONDARINI, *La Descriptio civitatis Bononie eiusque comitatus e i Præcepta*, pp. 36-37, nota 80, e pp. 43-44, note 92 e 94.

<sup>30</sup> ASBo, Comune-Governo, b. 300, c. 196r-v (15 marzo 1385).

<sup>31</sup> *Ivi*, c. 196v.

<sup>32</sup> Delle 165 persone che fecero richiesta di cittadinanza, due (Giovanni e Domenico, figli del fu Graziolo, fumanti di Fregarolo abitanti nella cappella cittadina di S. Procolo: *ivi*, c. 215r) non pagarono la cifra stabilita per ottenerla. Lo si vince dal fatto che non furono mai cancellate dagli estimi del contado – dove, tuttavia, i loro nominativi differiscono nel nome del nonno rispetto a quanto indicato nella richiesta di cittadinanza: cfr. ASBo, Ufficio dei riformatori degli

L'incrocio della lista degli atti a ricevere il privilegio, comprensiva della cifra da questi versata<sup>33</sup>, con gli estimi del contado, da cui i loro nomi furono espunti<sup>34</sup>, e con quelli di città, dove furono successivamente inseriti<sup>35</sup>, rivela che l'importo pagato da ciascuno, compreso tra un minimo di 100 e un massimo di 600 lire, era spesso superiore – talvolta anche di molto, come si vede da alcuni esempi riportati nella tabella 1 – rispetto al valore d'estimo del pagante stesso, che a sua volta conosceva ampie variazioni, al ribasso come al rialzo, nel passaggio dai libri del contado a quelli di città, effettuato dopo apposita verifica da parte degli ufficiali comunali<sup>36</sup>. Il frequente ribasso che si riscontra in quest'ultimo passaggio era probabilmente dovuto all'ingente esborso di denaro legato all'acquisto della cittadinanza, che intaccava il patrimonio complessivo dell'interessato, mentre i rialzi – soprattutto i più cospicui – erano relativi, evidentemente, a evasori fiscali smascherati soltanto al momento dell'iscrizione all'estimo cittadino.

I sospetti riguardanti le reali intenzioni del governo bolognese, che inizialmente frenarono alcuni aspiranti cittadini dal versare la loro quota, furono fuggati, il 31 agosto 1385, dalla conferma ufficiale che i patti sarebbero stati rispettati e le concessioni confermate<sup>37</sup>. Quasi tutti i candidati si risolsero pertanto a pa-

estimi, Serie III, b. 22, c. 137v – e non risultano nemmeno nella lista del 6 ottobre 1393 di coloro che, acquisita la cittadinanza nel 1385, avrebbero di lì a cinque anni ottenuto i pieni diritti politici: cfr. ASBo, Comune-Governo, b. 302, cc. 183v-184v (su quest'ultimo documento si tornerà in seguito). Una terza persona, Peregrino del fu Pietro, fu espunta successivamente – nel 1397 – dalla lista dei richiedenti la cittadinanza, probabilmente perché l'aveva richiesta non per ottenerla *ex novo*, ma in quanto «diffamatum» per essere scambiato con un omonimo fumante del contado: ASBo, Comune-Governo, b. 300, c. 226v.

<sup>33</sup> *Ivi*, cc. 210v-215v e 221v-227r (28 giugno 1385). Vedi anche ASBo, Ufficio dei riformatori degli estimi, Serie I, b. 1, reg. 4, cc. 22r-26r.

<sup>34</sup> *Ivi*, Serie III, bb. 21-24.

<sup>35</sup> *Ivi*, Serie I, b. 4, cc. 291r-296r (22 dicembre 1385).

<sup>36</sup> *Ivi*, c. 291v: «Vixis eorum rebus et bonis per eos et quemlibet eorum in scriptis datis et productis coram dicto Valentino officiali, et vixis, consideratis et diligenter examinatis omnibus et singulis que in predictis videnda, consideranda et examinanda fuerunt, vigore et auctoritate sui officii et comunis Bononie, et omni modo, iure, via et forma quibus magis et melius potest et potuit, extimavit de novo ipsos omnes et singulos infrascriptos cum eorum filiiis et desendentibus infrascriptis».

<sup>37</sup> ASBo, Comune-Governo, b. 300, cc. 237v-238r: «Cum per magnificos dominos Antianos et honorabiles dominos de collegio predicto mensium maii et iunii anni presentis et per illos prudentes viros qui ad hoc electi fuerunt, pro necessitatibus nostri comunitatis immimentibus, fuerunt ad civilitatem admissi certi fumantes et extimati comitatus Bononie, [...] quorum aliqui sub spe infrascripte ratificationis et approbationis pecunias eis taxatas pro dicte civilitatis beneficio obtinendo generali depositario pecunie comunis Bononie solverunt, sintque aliqui ex predictis sub dubio predicte ratificationis et approbationis solvere recusantes nisi prius confirmatio legitima subsequatur, opusque sit et penitus opportunum quod pecunie pro necessitatibus comunis Bononie presentialiter habeantur, [...] deliberaverunt et firmaverunt in quantum placeat presenti consilio et hominibus dicti consilii quod [...] omnia concernentia favorem dictorum declaratorum pro civibus per dictos dominos Antianos et dominos de collegio predicto in sua permaneant firmitate per presens consilium et homines dicti consilii ratificentur, approbentur et confirmentur».

Tabella 1. Estimazioni di *habitatores civitatis* prima e dopo l'acquisizione della cittadinanza nel 1385, e relative cifre pagate.

Nome	Mestiere	Estimo in contado (lire)	Prezzo pagato (lire)	Estimo in città (lire)
Guido Martini olim ser Ugolini Guidonis Aldrovandi	notarius	63	110	40, insieme a un figlio
Albertinus et Paulus quondam Petri olim Bertini de Cultelinis		1 [ma dichiarati nullatenenti]	175	50, insieme a un figlio
Iohannes Dominici Micaelis olim Thomasini de Paganellis	speciarius	150	170	75
Andreas Petri Bitini de Lazarinis		2 [ma dichiarato nullatenente, insieme a un parente]	100	100, insieme a due figli
Iohannes Menghi olim Bençevenis		295 [ma dichiarato 250]	225	70, insieme a tre figli
Petrus, Dominicus et Iohannes quondam Albertini olim Petri Galli	straçaroli	nullatenenti	335	200, insieme a tre figli
Petrus magistri Guilielmi olim Thome sive de Bacinettis	merçarius	165	215	100
Guido quondam Iohannis olim ser Dominici Guidoboni	faber	105	225	100, insieme a quattro figli
Dominicus et Bertus quondam Chechi olim Petri; Petrus quondam Petri olim Chechi; Marchexellus quondam Marchexelli olim Chechi		370	250	30
Anthonius et Iacobus quondam Primirani olim Bonapasii Iacobi ni Bonapasii	tintores	2 [ma dichiarati nullatenenti]	180	45
Bartolellus, Iohannes et Gardinus quondam Vandini Ricii Gerardi Aldrovandinelli		nullatenenti	300	40, insieme a un figlio
Açço quondam Iohannis Cagnolus olim domini Francisci Caççe sive Caççeleonis domini Prandi de Zancanibus	notarius	83 e 15 soldi	300	100, insieme a tre figli



gare quanto pattuito, convinti che così facendo avrebbero goduto della piena cittadinanza. I dubbi di alcuni, tuttavia, diventarono amara realtà per tutti il 31 dicembre di quello stesso anno, quando il governo bolognese, per fugare ogni «*dubitatio immo potius admiratio quedam*» che i provvedimenti appena presi stessero di fatto aprendo le sue stesse porte a individui che fino al giorno prima non potevano nemmeno dirsi cittadini, esplicitò l'interpretazione corretta da dare a tali provvedimenti: solo la seconda generazione di neo-cittadini, e dieci anni dopo la morte della prima, avrebbe potuto accedere ai consigli e agli organi istituzionali del comune; fino a quel momento, l'equiparazione ai *veri et originari cives Bononienses* sarebbe avvenuta solo a livello fiscale<sup>38</sup>.

Questa vicenda, che assume abbastanza evidenti i contorni del raggio da parte delle istituzioni comunali ai danni di individui desiderosi di far parte a tutti gli effetti della comunità cittadina, sembra costituire un precedente reale per quel tema letterario comune a certi componimenti di argomento contadino, scritti in particolare nella Ferrara del tardo Quattrocento, dove le figure caricaturali dei villani, ingenui, indifesi e per questo raggirati e sfruttati, servivano anche a mettere in evidenza le ingiustizie e i vizi della società cittadina, nonché la corruzione dei suoi governanti. In alcuni di questi testi, l'acquisizione della cittadinanza era rappresentata come una possibile occasione di riscatto sociale del contadino, che tuttavia si scontrava con ufficiali disonesti e sfruttatori, oppure si scopriva ingannato da regolamenti poco chiari o che cambiavano in corso d'opera.

<sup>38</sup> *Ivi*, c. 244r-v (31 dicembre 1385): «Cum inter provisiones factas in favorem quorundam fumantium comitatus Bononie qui facti sunt cives civitatis Bononie inter alia contineantur verba infrascripta, videlicet quod sint et esse intelligantur ipsi et eorum bona exempti a fumantaria et ab extimis cuiuslibet comunitatis comitatus Bononie, et gaudeant et gaudere possint omnibus imunitatibus, gratiis, privilegiis, benefitiis et offitiis quibus gaudent veri et originarii cives civitatis Bononie origine propria, paterna et avita, et ex predictis verbis oriatur dubitatio immo potius admiratio quedam cum propter dicta verba videatur quod ipsi possint esse de collegio dominorum Antianorum [...], volentes autem prefati domini Antiani et domini de collegiis providere predictis et declarationem seu interpretationem mentis sue et aliorum qui sunt de presenti consilio facere, in quantum placeat presenti consilio, declaraverunt et interpretati sunt illa verba ut intelligantur gaudere privilegiis, benefitiis et offitiis quibus gaudent veri et originarii cives civitatis Bononie origine propria, paterna et avita, que potius videntur errore apposita, quam ex mente hominum presentis consilii ac consiliariorum tunc in dicto consilio astantium ut gaudeant in benefitium citadantie infrascriptis benefitiis, gratiis privilegiis et offitiis, videlicet: ut immunitates habeant a fumantaria; item ut possint habere et exercere quicumque offitia notariatus que etiam dantur per commune Bononie, [...] preterquam in palatio dominorum Antianorum; [...] de consilio autem Quatuormilium esse non possint, nec in eo voces habere, nec de consilio Quadringentorum, nec de collegio dominorum Antianorum, Confaloneriorum et Massariorum Artium civitatis Bononie, toto tempore vite naturalis eorum qui de fumantaria sint extracti, et per decem annos in personis descendentium eorum, iniciandos post mortem suorum ascendentium». Sebbene i privilegi fiscali connessi alla condizione di *civis* fossero di solito più ambiti dei diritti politici che la stessa condizione comportava (in proposito P. RIESENBERG, *Citizenship at Law in Late Medieval Italy*, «Viator», V (1974), pp. 333-346, e M. GRAVELA, *Frammentare l'appartenenza. Suppliche di cittadinanza a Genova e Venezia (XIV-XV secolo)*, «Quaderni storici», LIV (2019), n. 161, pp. 443-476, questa esclusione dai consigli comunali non mancò di irritare coloro che pensavano di avere acquisito il diritto ad accedervi, come si vedrà in seguito.

Ad esempio, in un paio di sonetti anonimi scritti contro il malgoverno del giudice dei Savi Niccolò Ariosto tra il 1487 e il 1489<sup>39</sup>, si raccontava l'ingiustizia subita da un contadino desideroso di farsi cittadino, Stefano Furlan, a cui il giudice corrotto aveva fatto pagare una cifra esorbitante, sottraendogli con l'inganno il suo appezzamento di terra. «Se ciascuno il prezzo del Furlano / per farsi cittadino pagar dè, / ognun più presto voglia esser villano»<sup>40</sup>, concludeva sardonico il poeta. In cambio di un podere aveva acquisito la cittadinanza anche un contadino di Bondeno, il quale, in una frotola all'incirca contemporanea, si recava disperato dal padre, dicendogli: «Pare, semo ingannà. / La nostra civeltà / non val più negotta, / me par». Aveva scoperto, infatti, che da tempo il marchese d'Este «non vol<ea> che contain / se fesse citain / se in prima n'era stà / diexe anni alla città»<sup>41</sup>.

L'episodio bolognese di cui sopra suggerisce che lo stereotipo letterario avesse più di qualche legame con una realtà tardomedievale dove la concessione di cittadinanza serviva innanzitutto ad arricchire la città a spese dei comitatini, i quali guadagnavano talvolta meno privilegi di quanto sperato o promesso in fase d'acquisizione. *L'extractio fumantium*, ovvero la grande operazione tributaria di concessione della cittadinanza ai fumanti del contado – e non più solo agli *habitatores civitatis* – iniziata dal comune bolognese nel 1388<sup>42</sup>, costituisce un altro esempio paradigmatico in tal senso. Ma andiamo con ordine.

Già il 28 gennaio 1386, a fronte di un debito pubblico ammontante a 30 mila lire di bolognini e dovuto a «inopinatas expensas» soprattutto militari, il consiglio cittadino deliberò, in mancanza di alternative valide per reperire il denaro, una nuova concessione di cittadinanza a pagamento, con le stesse clausole decise l'anno precedente, a non più di 30 individui, questa volta residenti in contado e quindi fumanti a tutti gli effetti, che contribuissero complessivamente per 12 mila lire<sup>43</sup>. Il 27 marzo 1386 fu dunque concessa la cittadinanza a 20 fumanti per com-

<sup>39</sup> Eediti, con una dubbia attribuzione ad Antonio Cammelli, in ANTONIO CAMMELLI (IL PISTOIA), *Sonetti contro l'Ariosto, giudice de' Savi in Ferrara*, a cura di C. Rossi, Alessandria 2006, nn. X e XVII.

<sup>40</sup> *Ivi*, p. 42, vv. 12-14.

<sup>41</sup> *Frotola d'un vilan dal Bonden che se voleva far cittadin in Ferrara*, in *Antiche rime venete (XIV-XVI sec.)*, a cura di M. Milani, Padova 1997, pp. 220-221, vv. 428-437.

<sup>42</sup> Su cui C. CARNIELLI, *1388: l'altra liberazione dei servi di Bologna. Libertà comunali e disegualianze fiscali alla fine del XIV secolo*, «Quaderni storici», LVI (2021), n. 167, pp. 471-495.

<sup>43</sup> ASBo, Comune-Governo, b. 301, cc. 10v-11r: «Per presens consilium detur, tribuatur et concedatur prefatis dominis Antianis et dominis de collegiis presentibus plena potestas et liberum arbitrium et bailia per eos vel per sapientes et bonos viros, quos ad hoc elegerint et deputaverint, inveniendi presentialiter dictam quantitatem triginta milium librorum bononinorum necessariam ex causis supradictis, et in quantum videretur prefatis dominis Antianis et dominis de collegiis vel dictis sapientibus et bonis viris per ipsos dominos Antianos et dominos de collegiis eligendis totam dictam quantitatem pecunie triginta milium librorum bononinorum aliter habilius reperire non posse, eo casu prefati domini Antiani [...] habeant plenum, liberum et generale arbitrium et bailiam eximendi et extrahendi de fumantibus et numero fumantium comitatus Bononie usque ad numerum triginta fumantium et non ultra, qui solvant et solvere debeant usque ad quantitatem duodecim milium librorum bononinorum».

plessive 9000 lire, come risulta dalla pergamena sciolta che ne attesta la vendita<sup>44</sup>. Il prezzo da loro pagato fu mediamente molto più salato di quello dei già residenti in città l'anno precedente: in tre versarono 600 lire, in quattro 500 e tutti gli altri 400. Si trattava evidentemente di una élite rurale, sia artigianale – vi è almeno un fabbro ferraio – sia notarile, come suggerisce l'attributo *ser* apposto al nome di uno di loro e a quello dei padri di altri quattro. A questi, i registri di provvigioni di quell'anno aggiungono il nome di un altro notaio, Badino della comunità di Bisano, che acquisì la cittadinanza in luglio, per la somma di 400 lire. Anche per lui si specificava che potesse ricoprire incarichi pubblici come notaio addetto a uno qualunque degli organi del comune, escluso il collegio degli Anziani<sup>45</sup>.

Proprio in relazione a simili provvedimenti di larga apertura degli uffici comunali ai neocittadini, a cui corrispose in quegli anni un massiccio aumento delle iscrizioni di membri di estrazione comitatina alla società dei notai, Nicolò Malpigli, esponente di un'illustre famiglia del notariato bolognese, nonché autore di rime, lamentava che «la nodaria se vuol lasar godere / ay fumanti e a' vilan e a gente nova / ch'omay ze chazan tutti da sedere»<sup>46</sup>. È facile immaginare come un'analogia ritrosia ad accogliere immigrati dal contado, pur desiderosi di integrarsi, dovesse strisciare anche tra gli ambienti dell'artigianato cittadino: lo conferma una novella di Franco Sacchetti, scritta sullo scorcio del Trecento e ambientata a Firenze, che narra di un giovane garzone, appena arrivato dalla campagna, respinto con scherno da due orefici cittadini, che non avevano alcuna voglia di «dirozzare» un contadino, nonostante il padrone di bottega lo avesse affidato loro proprio perché imparasse l'arte<sup>47</sup>.

La volontà di chiusura e di difesa dei propri privilegi, presente un po' in tutti gli strati cittadini – a Firenze come a Bologna – fu nel centro emiliano nuovamente messa alla prova dalle pressanti esigenze delle finanze comunali, che nel 1388 registravano un debito di 73 mila lire di bolognini, dovuto ancora una volta a spese militari oltre che annonarie. Per via della maggiore ampiezza del buco di bilancio, e sull'onda del buon successo dei provvedimenti degli anni precedenti, l'anzianato decise di ricorrere nuovamente alle concessioni di cittadinanza a pagamento, che questa volta toccarono un numero molto più consistente di persone, le quali per di più non appartenevano solo a un'élite rurale, visto che l'11 luglio furono presi accordi per estrarre «ab omni vinculo, iugo et servitute fumantarie», nonché «ad civilitatem seu citadantiam [ ... ] reducirer», l'intera popolazione di Crevalcore.

In quell'occasione i fumanti, nella persona del loro sindaco, si impegnarono a versare nelle casse del comune cinque mila lire di bolognini, di cui un terzo entro la fine del mese e il resto in tre rate nei successivi tre anni. In cambio, avrebbero goduto dello status di *cives* per il pagamento di dazi e gabelle, e avrebbero corrisposto gli *onera realia, personalia et mista* insieme alle altre categorie di esenti

<sup>44</sup> *Ivi*, b. 429, 30 gennaio e 27 marzo 1386.

<sup>45</sup> *Ivi*, b. 301, c. 21r-v (24 luglio 1386).

<sup>46</sup> *L'è fata una provixion novella*, in R. SINISCALCHI, *Nicolò Malpigli. Rime. Edizione critica con commento*, Tesi di dottorato, Università di Bologna, 2019, p. 86, vv. 12-14.

<sup>47</sup> FRANCO SACCHETTI, *Il trecentonovelle*, a cura di D. Puccini, Torino 2004, CCXV, pp. 624-626.

– *malenutriti*, nobili e forestieri – di Crevalcore. Solo nel caso in cui si fossero trasferiti in città o nella *guardia civitatis*, e avessero abbandonato le «opera rusticalia vel alia manualia», sarebbero stati pienamente equiparati agli altri cittadini dal punto di vista fiscale, rimanendo tuttavia esclusi dalla partecipazione politica<sup>48</sup>.

Molti patti, simili a questo, furono stretti con altre comunità del contado<sup>49</sup>, al punto che nell'ottobre 1392 più dei due terzi di esse stavano pagando, a rate, l'estrazione dalla fumanteria, e il comune spinse perché anche le restanti cominciarono a pagare<sup>50</sup>. La corresponsione per l'*extractio*, dilazionata in più anni per

<sup>48</sup> ASBo, Comune-Governo, b. 301, cc. 218v-220v (11 luglio 1388): «Predicti homines ad presens fumantes et extimati dicte terre Crevalcorii cuiuscunque sexus ac dictus Martinus syndicus et procurator sint et esse intelligantur de cetero reputentur civitatis Bononie cives, non tamen eligi possint vel admitti ad aliquas dignitates, honores et officia comunis Bononie nisi dumtaxat ad officia vetera palatii domini potestatis et etiam ad officia notariatus vicariorum comitatus Bononie si sint de societate notariorum dicte civitatis [...]. Item quod predicti homines sic extracti, exempti et liberati, fumantes habitantes in dicta terra Crevalcorii et eorum descendentes et quilibet eorum donec ibidem habitabunt et una cum eis omnes et singuli cives malenutriti civitatis Bononie et omnes alii cives cuiuscunque status preheminentie et nobilitatis existant quocunque etiam nomine nuncupentur habitatores dicte terre pro maiori parte temporis et etiam forenses [...] contribuere debeant donec sic habitabunt, videlicet quilibet eorum secundum eius qualitatem, conditionem et facultatem ad onera quelibet realia et personalia et etiam mixta in dicta terra [...]. Item quod cuilibet ex dictis hominibus sic extractis et liberatis liceat de cetero et etiam eorum descendentes vendere et alienare et similiter emere et quocunque modo sibi querere bona quecunque, solvendo datia et gabellas sicut solvunt alii cives Bononie». *Ivi*, c. 224v (29 luglio 1388): «Item providerunt quod omnes et singuli qui sunt fumantes et eximentur a fumantaria, habitantes vel qui in futurum habitabunt in civitate Bononie, exercentes opera rusticalia, teneantur ad onera que imponerentur in comitatu non obstante quod habitarent in civitate».

<sup>49</sup> *Ivi*, cc. 237v-238v (10 novembre 1388): «Cum in consilio Sexcentorum populi et comunis predicti proximum et reformatum fuerit [...] quod omnia et singula comunia terrarum comitatus Bononie et singulares persone ipsorum et eorum descendentes possent a fumantaria et vinculo fumantarie dicti comunis et comitatus eximi et propter liberari et ad beneficium civilitatis reduci, recipi et admitti, ipsis solventibus quantitatis pecunie pro quibus componerent seu tassarentur per officialles et bonos viros ad hoc eligendos et deputandos [...], cumque dicti cives sic electi durante termino eorum officii ac potestatis et arbitrii ipsorum composuerint cum certa parte comunium terrarum dicti comitatus ac etiam cum magno numero singularum personarum fumantum diversarum terrarum dicti comitatus [...], et restaverint et restent ad hac multa comunia et etiam singulares persone fumantes quamplurimum comunium et terrarum dicti comitatus, non in minori numero quam sint liberati et exempti, que et qui a fumantaria exempti et liberati non fuerint».

<sup>50</sup> *Ivi*, b. 302, cc. 106v-107r (9 ottobre 1392): «Cum [...] ultra quam duas partes comunium et singularium personarum dicti comitatus exempti et liberati fuerint a dicta fumantaria et reducti ad beneficium civilitatis pro quantitatibus pro quibus ipsa comunia et singulares persone fumantes cum dictis officialibus composuerunt, [...] et infinite discordie et altercationes inter comunia et singulares personas exemptas et non exemptas a dicta fumantaria ex quibus scandala et ranchores cotidie crescunt, [...] domini Antiani et domini de collegiis, volentes super predictis de opportuno remedio providere, maxime ut pecunia veniat in comune Bononie et ut tollantur dicte discordie et ranchores [...] deliberaverunt et providerunt [...] quod predicta comunia et singulares persone non exempta et non exempta a dicta fumantaria [...] teneantur et debeant, sub penis per predictos sic deputatos vel deputandos ad dictum officium fumantum imponendis, solvere comuni Bononie seu eius vices gerentibus quantitates pecunie quibus taxabuntur per predictos sic electos vel eligendos».

via delle difficoltà economiche delle comunità, si stava insomma rivelando una nuova e pesante imposizione fiscale, che di fatto si aggiungeva a quelle da cui in teoria avrebbe dovuto liberare<sup>51</sup>.

Tuttavia, se per la maggioranza della popolazione delle campagne, dedita al lavoro della terra in un'economia di prevalente autoconsumo, l'*extractio* significò soprattutto l'aumento della pressione fiscale diretta da parte del comune, per quella minoranza che riuscì a inurbarsi e abbandonare, nel caso non lo avesse già fatto, le attività rusticali, costituì invece un fondamentale presupposto per il miglioramento della propria posizione fiscale, giuridica e sociale. Che una tale minoranza effettivamente vi fu è suggerito sia dai provvedimenti che ribadivano l'esclusione dai privilegi per tutti coloro che, acquisita la cittadinanza e venuti ad abitare in città, avessero continuato a esercitare le attività agricole<sup>52</sup> – un tratto che, peraltro, accomunava la politica bolognese a quella di altri centri urbani italiani, segno che il fenomeno era diffuso anche altrove<sup>53</sup> – sia dalle lamentele dei primi *habitatores* e fumanti che avevano acquisito la cittadinanza per cifre molto alte nel 1385 e 1386, i cui privilegi erano ora di fatto equivalenti a quelli acquistati da altri per molto meno<sup>54</sup>. Alcune carte sciolte, attestanti i privilegi di civiltà concessi a singoli fumanti dopo il 1388, testimoniano con evidenza la disparità di trattamento economico rispetto agli anni precedenti. Per fare solo

<sup>51</sup> CARNIELLI, 1388, pp. 481-486.

<sup>52</sup> ASBo, Comune-Camera del Comune, *Difensori dell' avere e dei diritti di camera*, b. 42, c. 24v (30 ottobre 1395): «Item quod omnes et singuli qui erant fumantes vel extimati dicti comitatus et seu descendentes ex aliquo fumante vel extimato dicti comitatus in millesimo trecentesimo octuagesimo quinto et effecti fuerunt cives Bononienses et exempti fuerunt a fumantaria ipsorum in dicto anno vel ab inde citra, qui aliquo tempore de comitatu Bononie venerunt ad habitandum cum eorum personis vel familiis in civitate Bononie et in ipsa hodie habitent exercentes opera rusticalia vel alia opera manualia, propter que opera faciendo etiam si essent cives civitatis Bononie prohiberentur esse de consilio Quatuormillium civitatis predictae. Similiter, teneantur et debeant conferre et contribuere ad quecunque onera ut supra occurrentia in illa terra dicti comitatus et cum illo comuni de qua et quo erant fumantes vel extimati sive descendentes ut supra ante exemptionem supradictam».

<sup>53</sup> Ad esempio, a Verona e a Siena: vedi J.E. LAW, «*Super differentis agitatis Venetiis inter districtuales et civitatem*» - Venezia, Verona e il contado nel '400, «Archivio veneto», V serie, CXVI (1981), pp. 17-18, e G. PICCINNI, *Rubriche, sommari, note partigiane e obiettivi politici nella normativa senese del Tre e Quattrocento relativa alla mezzadria*, in *Statuti comunali e circolazioni documentarie nelle società mediterranee dell'Occidente (secoli XII-XV)*. Atti del Colloquio (Roma, 26-27 giugno 2014), a cura di D. Lett, Trieste-Paris 2018, pp. 19-20.

<sup>54</sup> ASBo, Comune-Governo, b. 302, cc. 157v-158v (3 ottobre 1393): «Cum regiminibus populi et comunis Bononie preteritis et presentibus a quibusdam olim fumantibus, quorum aliqui in millesimo trecentesimo octuagesimo quinto et in millesimo trecentesimo octuagesimo sexto seu aliis temporibus [...] exempti, extracti et liberati fuerunt a vinculo fumantarie cui ascripti et alligati erant dicto comuni, et admissi ad beneficium civilitatis civitatis Bononie pro magnis pecuniarum summis, [...] de inobservantia eis promissorum maxime circa decretam et concessam eis habilitationem consiliorum, offitiorum, honorum et dignitatum publicorum et privatorum comunis Bononie et societatum Artium eiusdem, et aliorum quibus gaudent et gaudere possunt veri et boni cives civitatis Bononie origine propria, paterna et avita, fuerit simul et divixim graviter querelatum».

qualche esempio, il 19 ottobre 1392 ottenne la cittadinanza Ognibene *de Onebenis*, fumante di Funo, per la somma di otto lire, dilazionate in sei anni<sup>55</sup>; la stessa dilazione fu accordata a Pietro *de Fabris*, fumante di Castenaso, che nel marzo 1390 acquisì la cittadinanza per 12 lire<sup>56</sup>; già abitanti in città erano invece Giovanni e Marco *de Cultelinis* di Crespellano, che il 30 settembre 1388 ricevettero il beneficio in cambio della prima rata di un versamento di 20 lire dilazionato in tre anni<sup>57</sup>, e Francesco detto Mengarino *de Blanchitis*, che nell'anno 1400 arrivò a completare il pagamento di 12 lire concordato nel 1389<sup>58</sup>.

Il comune, spinto dalle proteste, si vide costretto almeno a velocizzare l'iter di piena equiparazione ai *veri et originari cives Bononienses* degli estratti dalla fumanteria nel 1385, che avevano versato molto di più e, come era già stato verificato, risiedevano in città e svolgevano attività non agricole. Pertanto, il 6 ottobre 1393 la commissione appositamente nominata per riformare la tassazione sul contado e sovrintendere all'estrazione dalla fumanteria stabilì che di lì a cinque anni essi avrebbero potuto accedere alle più alte istituzioni del comune, compreso l'anzianato, completando così l'acquisizione dei loro diritti politici<sup>59</sup>.

### 3. Voci e impressioni di cittadinanze sbiadite

Delineati, attraverso la normativa, i contorni soprattutto fiscali di queste forme depotenziate di cittadinanza<sup>60</sup>, solo talvolta preludio a condizioni più complete e meglio definite, è opportuno, per concludere queste brevi note, fare qualche cenno all'immagine sociale degli individui – cittadini rustici o campa-

<sup>55</sup> *Ivi*, b. 429, fsc. 7.

<sup>56</sup> ASBo, Ufficio dei Riformatori degli estimi, Serie I, b. 1, fsc. 6, n. 28.

<sup>57</sup> ASBo, Comune-Governo, b. 429, 30 settembre 1388.

<sup>58</sup> *Ivi*, b. 301, cc. 286r-287r.

<sup>59</sup> *Ivi*, b. 302, c. 183rv (6 ottobre 1393): «Considerantes publice utilitatis esse quanlibet civitatem civibus aumentari et replere, et favoribus rationabilibus et iustis illos quos a devotione dicti comunis et fidelitate huius pacifici status popularis aqualiter rancor diverterat, [...] providerunt deliberaverunt declaraverunt statuerunt et firmaverunt quod omnia et singula conventa et promisa ipsos infrascriptis civibus et cuilibet eorum seu alteri pro eis vel aliquo eorum, tempore exemptionis et liberationis a fumantaria et vinculo fumantarie dicti populi et comunis et concessionis privilegii beneficii seu dignitatis citadantie civitatis et comunis Bononie eis facta in MCCCCLXXXV [...], firma et illibata remanere et perdurare et per quanlibet personam et officialem dicti populi et comunis [...] inviolabiliter observari debere, [...] et ipsos infrascriptos et quenlibet eorum ad officia nova et vetera ac dignitates et honores ac consilia quelibet dicti comunis admitti et elligi posse, ita tamen quod ad aliqua officia infrascripta, videlicet ad officium antianatus seu domnorum Antianorum vel Confalonerorum populi et comunis predicti [...] elligi et admitti non debeant nec possint usque ad quinquenium prosime secuturum seu infra quinque annos prosime secuturos, quibus quinque annis sic finitis ad dicta officia et eorum quelibet et ad alia quelibet officia dignitates et honores dicti comunis recipi elligi possint».

<sup>60</sup> Ha già usato quest'espressione, tra gli altri, P. GRILLO, *Da diritto a privilegio. La cittadinanza nell'età comunale*, in *Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione nelle città bassomedievali (secc. XIII-XVI)*, a cura di B. Del Bo, Roma 2014, p. 25.

gnoli inurbati – che le assumevano. La letteratura, di matrice urbana, offre numerosi spunti satirici soprattutto contro i secondi: sono celebri i versi di Dante sulla cittadinanza fiorentina «mista di Campi, di Certaldo e di Fegghine»<sup>61</sup>, ma ben più aspre risultano alcune novelle dello pseudo Sermini, dove il «villano incittadinato» è rappresentato come il *parvenu* rozzo e incolto, che cercando di atteggiarsi a persona raffinata ottiene l'effetto opposto, mostrando tutta la sua inciviltà – a tavola, nel conversare o semplicemente nel muoversi, con quelle «callose mani use a rivòller la terra» così poco adatte ai delicati vestiti di seta che si ostinava a indossare<sup>62</sup>.

Echi reali di queste suggestioni letterarie sono gli insulti che si possono leggere sfogliando le carte dei tribunali penali urbani, quali «turpis montenarius de merda» rivolto nel 1303 a un cittadino bolognese<sup>63</sup>, oppure «sosso villano facto cittadino», urlato a un cittadino lucchese nel 1374<sup>64</sup>, ai quali fanno da contraltare quei nomignoli degli immigrati indicativi del loro desiderio di essere integrati nella comunità civica. Ad esempio, un certo Nicola, capestrairo fumante di Mongiorgio ma residente dentro la prima cerchia di mura urbane, acquisì la cittadinanza bolognese il 28 giugno 1385, pagandola 200 lire di bolognini, dopo averla tuttavia millantata per lungo tempo, come suggerirebbe il soprannome – «cui dicitur Citadinus» – trascritto dal notaio per identificarlo al momento dell'acquisizione stessa<sup>65</sup>.

Il problema della riconoscibilità e dell'identificazione giuridica delle persone è stato posto da studi recenti, che hanno mostrato come nei tribunali e nei sistemi di polizia delle città tardomedievali svolgesse una funzione spesso decisiva la valutazione immediata, da parte del pubblico ufficiale, dell'aspetto fisico e del vestiario della persona, riconosciuti specchi della sua condizione giuridico-sociale<sup>66</sup>. Per quanto riguarda la dicotomia tra cittadini e contadini, talvolta rilevante dal punto di vista penale<sup>67</sup>, la fiction letteraria restituisce un'ampia gamma di stereotipi che in qualche misura dovevano guidare tali valutazioni.

<sup>61</sup> DANTE ALIGHIERI, *Paradiso*, a cura di R. Mercuri, Torino 2021, XVI, pp. 206-207, vv. 49-50.

<sup>62</sup> PSEUDO GENTILE SERMINI, *Novelle*, a cura di M. Marchi, Pisa 2012, XXV e XXXII, p. 543 in particolare.

<sup>63</sup> ASBo, Curia del Podestà, *Giudici ad Maleficia*, Accusationes, b. 25/a, reg. 3, c. 13v.

<sup>64</sup> S. BONGI, *Ingiurie impropri contumelie ecc. Saggio di lingua parlata del Trecento cavato dai libri criminali di Lucca*, nuova edizione a cura di D. Marcheschi, Lucca 1983, p. 78, n. 287.

<sup>65</sup> ASBo, Comune-Governo, b. 300, c. 215r.

<sup>66</sup> É. HUBERT, *Il progetto di una società evidente. Riconoscere le persone e le cose nello spazio politico (XII-XIV secolo)*, in *La necessità del segreto. Indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale ed oltre*, a cura di J. Chiffolleau, É. Hubert e R. Mucciarelli, Roma 2018, pp. 239-265; ID., *Identificare per controllare. Lo Stato e l'identificazione delle persone nell'Italia comunale e signorile*, in *Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca delle discontinuità*, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Soveria Mannelli (CZ) 2017, pp. 273-290, e G. ROBERTS, *Police Power in the Italian Communes, 1228-1326*, Amsterdam 2019, pp. 97-98 in particolare.

<sup>67</sup> Gli statuti bolognesi del 1454, ad esempio, prevedevano pene molto più severe nel caso la violenza fosse subita da un cittadino e provocata da un contadino: in proposito V. VESTRUCCI,

La novella di Lentilio, delle *Porretane* di Sabadino degli Arienti, è particolarmente interessante da questo punto di vista, perché, ambientata proprio a Bologna, narra la vicenda di un ricco cittadino impoveritosi e costretto a emigrare in contado, a vivere e lavorare insieme a un suo contadino. Un *civis* divenuto, potremmo dire, *malenutritus*, che, tornato un giorno in città, addirittura non viene riconosciuto dalla sua amata – per amore della quale aveva speso tutte le sue fortune – perché «il civile aspecto col rusticale permutato avea», vestendosi «de grossi panni e datose totalmente a le rusticane vivande»<sup>68</sup>.

Al di là dell'ideologia che ispirava la penna degli scrittori – Sabadino degli Arienti incluso – portandoli a enfatizzare le differenze tra il mondo urbano e quello della campagna, quest'ultima doveva davvero incidere sull'aspetto dei cittadini che per qualche motivo avevano deciso di risiedervi e magari esercitarvi l'agricoltura, rendendoli molto simili ai contadini. Una somiglianza che giocava a loro svantaggio quando si trattava di provare la propria identità difronte agli ufficiali pubblici. Lo mostra il caso di un certo Antonio di Giovanni, identificato in prima battuta come «comitatinus et terrarum laborator», che nel luglio 1450 fece rissa in contado, a Casalecchio di Reno, con due cittadini bolognesi, colpendone uno senza effusione di sangue. Nel corso del procedimento penale avviato nei suoi confronti, oltre a presentare un documento di pacificazione con l'offeso e dichiarandosi *pauper*, con testimoni pronti a confermare la sua povertà – tra questi il cittadino per cui lavorava la terra come mezzadro – l'inquisito presentò un privilegio di civiltà, che faceva di lui un cittadino bolognese e che probabilmente contribuì a ridurre la sua pena a sole tre lire<sup>69</sup>.

Se Antonio riuscì a dimostrare la sua cittadinanza e a far valere il suo *status*, chissà quanti nella sua posizione non vi riuscirono, perché non più in possesso della documentazione necessaria, o perché non in grado di presentare testimoni adatti allo scopo. Vi erano poi coloro che, nonostante avessero i documenti in regola, persero di fatto – almeno temporaneamente – la loro condizione di privilegio, per via della vita troppo campagnola che conducevano. Tra questi, alcuni cittadini ferraresi che nel 1470 il giudice dei Savi Antonio Sandeo costrinse, nonostante le loro proteste, a pagare le imposte con i comitatini di Marrara e Traghetto, perché, scriveva al duca estense, «continuamente stano a la villa, et sum villani facti citadini, cum le mane piene de cali», pertanto era più giusto

*Un confronto tra gli statuti criminali di Bologna nel tardo Medioevo*, «Il Carrobbio: rivista di studi bolognesi», XXX (2004), p. 49.

<sup>68</sup> SABADINO DEGLI ARIENTI, *Le Porretane*, a cura di B. Basile, Roma 1981, XXXIV, p. 297.

<sup>69</sup> ASBo, Curia del Podestà, *Giudici ad Maleficia*, Libri inquisitionum et testium, b. 355, reg. 2, cc. 78r-79v. Alla metà del Quattrocento la dichiarazione di povertà dell'imputato, di solito contestuale alla presentazione di un documento di pacificazione con l'offeso, era piuttosto usuale: in proposito T. DEAN, *Criminal justice in mid-fifteenth century Bologna*, in *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, a cura di T. Dean e K. J. P. Lowe, Cambridge 1994, pp. 28-29, e S. R. BLANSHEI, *Cambiamenti e continuità nella procedura penale a Bologna, secoli XIII-XVII. Parte I. Le procedure del processo penale in età comunale e signorile*, «Documenta. Rivista internazionale di studi storico-filologici sulle fonti», I (2018), pp. 34-35.






Figura 1. Le comunità rurali di residenza o provenienza dei cittadini di Bologna e Ferrara citate nel testo. Si ringrazia la dott.ssa Taylor Zaneri per aver curato questa mappa.

che pagassero le imposte in contado, insieme ai loro pari, che erano gravati di un carico fiscale altrimenti insopportabile<sup>70</sup>.

I calli nelle mani, dovuti al duro lavoro manuale, insieme alla residenza fuori città, erano caratteri propri dei contadini e non dei cittadini: questi ultimi, per essere davvero riconosciuti e accettati come tali, ed essere quindi sicuri di godere dei privilegi connessi alla loro condizione, dovevano sempre mostrare di vivere «cittadinescamente», per usare un'espressione di Boccaccio<sup>71</sup>.

In conclusione, le forme di cittadinanza a cui ho accennato, definendole liminali perché sbiadite in vario grado, talvolta transitorie verso qualcosa di più netto e pieno, ma sempre in pericolo di scolorire del tutto nel caso non fossero supportate da un adeguato stile di vita, erano pensate e create *ad hoc* non certo

<sup>70</sup> ASMo, Cancelleria Ducale, *Carteggio dei Rettori*, Ferrara e Ferrarese, b. 8, fsc. Antonio Sandeo, 30 aprile 1470.

<sup>71</sup> GIOVANNI BOCCACCIO, *Decameron*, a cura di A. Quondam, M. Fiorilla e G. Alfano, Milano 2013, VIII, 7, p. 1262.

per favorire l'integrazione di più persone nella comunità urbana, bensì, all'opposto, per esonerare il comune dall'integrare appieno tutti i propri contribuenti, concedendo benefici proporzionali al loro apporto economico e alla *civilitas* del loro stile di vita. Ciò non toglie che anche la forma di cittadinanza più piena, quella dei *cives originari*, rimanesse aperta, tra Tre e Quattrocento, ad apporti esterni, provenienti dal contado. I quali, tuttavia, per essere davvero integrati non erano soltanto tenuti a soddisfare i requisiti formali e documentali della cittadinanza, già di per sé stringenti, ma dovevano guadagnarsi il riconoscimento quotidiano, emotivo e relazionale, da parte dei *cives* di più antica data. Obiettivo, quest'ultimo, per nulla scontato, perché legato a retaggi e pregiudizi contro il diverso e contro il nuovo sempre difficili da estirpare, in modo particolare per chi, nel tardo Medioevo, veniva dal mondo delle campagne.